



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 37

(Compiti dell'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana)

1. L'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 5, del D.P.R. 22 marzo 2001 n. 208, è istituito, con sede a Palermo, alle dipendenze del Dipartimento per le speciali esigenze di tutela e protezione del Presidente della Regione Siciliana e per la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione. Il predetto Ufficio speciale cura, altresì, le relazioni con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d'istituto.

Art. 38

(Ordinamento dell'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 33, l'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana è ordinato in:
 - a) Settore I – Affari generali, personale e servizi;
 - b) Settore II – Servizi di tutela e sicurezza.
2. Il Settore I è articolato nelle seguenti Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – Affari generali, che cura gli affari generali, le relazioni sindacali, la tenuta della segreteria di sicurezza, le relazioni esterne, le statistiche, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare, nonché alla gestione e alla tenuta dell'archivio generale;
 - b) Sezione II – Affari del personale, che cura gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense e provvede alla trattazione delle pratiche sanitarie;
 - c) Sezione III – Servizi, che provvede alla predisposizione della programmazione settimanale dei servizi e dell'ordine giornaliero di servizio, agli adempimenti in materia amministrativo-contabile, nonché alla gestione e alla manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici.
3. Il Settore II è articolato nelle seguenti Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – Tutela e protezione, che provvede ai servizi di tutela e protezione del Presidente della Regione Siciliana;
 - b) Sezione II – Vigilanza e sicurezza, che provvede ai servizi di vigilanza e di sicurezza delle sedi della Presidenza della Regione Siciliana, compreso il Parco d'Orleans;
 - c) Sezione III – Videosorveglianza, che provvede ai servizi di videosorveglianza delle sedi della Presidenza della Regione Siciliana, compreso il Parco d'Orleans.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. All'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
5. Ai Settori I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
6. Alle Sezioni in cui sono articolati il Settore I e il Settore II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 39

(Dotazioni organiche dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", degli Uffici distaccati del predetto Ispettorato e dell'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", anche per le esigenze degli Uffici distaccati dipendenti, e all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana è determinata dalla Tabella 16, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Capo II Ispettorato scuole

Art. 40

(Ordinamento e linee di dipendenza dell'Ispettorato scuole)

1. L'ordinamento, le competenze e le linee di dipendenza dell'Ispettorato scuole sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
2. All'Ispettorato scuole sono assegnati Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia per lo svolgimento delle funzioni di dirigente di sezione o di coordinatore di attività complesse, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del D.P.R. n. 208 del 2001.

Art. 41

(Dotazione organica dell'Ispettorato scuole)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata all'Ispettorato scuole, è stabilita dalla Tabella 17, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO V ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE SPECIALITÀ DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I Uffici periferici della Polizia stradale

Art. 42

(Uffici periferici della Polizia stradale e relative linee di dipendenza)

1. La Polizia stradale opera, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5, del D.P.R. n. 208 del 2001, alle dipendenze del Dipartimento, che ne assicura il coordinamento e la direzione attraverso il Servizio Polizia stradale della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, di cui all'articolo 96 del D.M. 6 febbraio 2020.
2. La Polizia stradale svolge le attività e le funzioni di propria competenza per il tramite dei seguenti uffici periferici:
 - a) Compartimenti di Polizia stradale;
 - b) C.O.P.S.;
 - c) Sezioni di Polizia stradale;
 - d) Unità operative distaccate di Polizia stradale articolate in:
 - 1) Sottosezioni ordinarie di Polizia stradale;
 - 2) Sottosezioni autostradali di Polizia stradale;
 - 3) Sottosezioni miste di Polizia stradale;
 - 4) Distaccamenti di Polizia stradale;
 - e) Reparto operativo speciale di Polizia stradale, con sede a Roma - Settebagni;
 - f) Sezione speciale di Polizia stradale con sede a Cesena (FC);
 - g) C.N.A.I.
3. Dai Compartimenti di Polizia stradale dipendono:
 - a) i C.O.P.S.;
 - b) le Sezioni di Polizia stradale, alle cui dipendenze operano le Unità operative distaccate indicate dal comma 1, lettera d).
4. Dal Compartimento di Polizia stradale per l'Emilia-Romagna dipende la Sezione speciale di Polizia stradale di Cesena e dalla Sezione di Polizia stradale di Roma dipende il Reparto Operativo speciale di Polizia stradale di Roma - Settebagni, secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli articoli 51 e 50.

Art. 43

(Compiti degli uffici periferici della Polizia stradale)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli uffici periferici della Polizia stradale assicurano la vigilanza sulla corretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza stradale e regolarità dei trasporti in ambito stradale, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza e dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, anche per ciò che attiene ai rapporti con le Questure.
2. I Compartimenti di Polizia stradale provvedono alle attività di indirizzo, coordinamento, controllo e verifica dell'attività dei C.O.P.S. e delle Sezioni di Polizia stradale dipendenti.

Art. 44

(Compartimenti di Polizia stradale e relativi ambiti di competenza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 43, sono istituiti, nelle sedi e con la competenza regionale e interregionale definita dai "Piani operativi" di cui all'articolo 39 del D.P.R. n. 782 del 1985, i seguenti Compartimenti di Polizia stradale:
 - a) Compartimento per l'Abruzzo e il Molise, con sede a L'Aquila;
 - b) Compartimento per la Calabria, con sede a Catanzaro;
 - c) Compartimento per la Campania e la Basilicata, con sede a Napoli;
 - d) Compartimento per l'Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
 - e) Compartimento per il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
 - f) Compartimento per il Lazio e l'Umbria, con sede a Roma;
 - g) Compartimento per la Liguria, con sede a Genova;
 - h) Compartimento per la Lombardia, con sede a Milano;
 - i) Compartimento per le Marche, con sede a Ancona;
 - l) Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con sede a Torino;
 - m) Compartimento per la Puglia, con sede a Bari;
 - n) Compartimento per la Sardegna, con sede a Cagliari;
 - o) Compartimento per la Sicilia occidentale, con sede a Palermo;
 - p) Compartimento per la Sicilia orientale, con sede a Catania;
 - q) Compartimento per la Toscana, con sede a Firenze;
 - r) Compartimento per il Trentino-Alto Adige, con sede a Bolzano;
 - s) Compartimento per il Veneto, con sede a Padova.
2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti dei Compartimenti di Polizia stradale e alle articolazioni interne dei medesimi, tenuto conto delle specifiche esigenze operative, connesse al rispettivo ambito di competenza territoriale, nonché le conseguenti dotazioni organiche assegnate ai predetti Compartimenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 45

(Ordinamento dei Compartimenti di Polizia stradale)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 44, comma 2, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, i Compartimenti di Polizia stradale sono ordinati in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II.
2. Il Settore I è articolato nei seguenti uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I - Affari Generali, che cura la tenuta della segreteria di sicurezza, l'organizzazione degli uffici interni, le relazioni sindacali, le relazioni esterne, le relazioni con gli enti proprietari e concessionari delle strade, l'attività di formazione presso enti terzi, l'attività di promozione dei programmi di educazione stradale e di prossimità alle vittime di eventi violenti, il monitoraggio e l'esecuzione di protocolli e intese, la conservazione e la gestione dell'archivio;
 - b) Ufficio II - Risorse Umane, che cura gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina, le ricompense e lo stato matricolare, l'assistenza e il benessere del personale;
 - c) Ufficio III - Logistica, che provvede alla gestione amministrativa, cura il parco veicolare, le attrezzature speciali e il laboratorio multimediale, assicura il supporto tecnico-logistico e informatico e gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il Dirigente del Compartimento, al fine di innalzare i livelli di efficacia delle attività operative volte alla tutela della sicurezza stradale, può disporre con proprio provvedimento che l'Ufficio III - Logistica del Settore I svolga le attività di cui al comma 2, lettera c), anche per la Sezione di Polizia stradale avente sede nel medesimo capoluogo in cui ha sede il Compartimento.
4. Il Settore II è articolato nei seguenti uffici per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I - Servizi, che cura i servizi di Polizia stradale, la pianificazione e il coordinamento dei servizi di viabilità, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, le abilitazioni per gli addetti alle scorte tecniche ai trasporti eccezionali e alle gare ciclistiche, nonché per gli addetti alle segnalazioni aggiuntive (A.S.A.), le attività di indirizzo dei servizi assegnati alle Sezioni dipendenti, la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei risultati conseguiti, il controllo e la verifica sulle attività svolte dagli uffici dipendenti, le attività finalizzate alla partecipazione a organismi ed osservatori per la sicurezza stradale;
 - b) Ufficio II - Raccordo Specialistico Compartimentale, che cura l'analisi e la verifica delle attività sviluppate dagli uffici dipendenti relativamente alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

trattazione degli atti di accertamento delle violazioni della normativa in materia di circolazione stradale, nonché alla trattazione degli atti connessi alla rilevazione degli incidenti stradali;

- c) Ufficio III - Squadra di polizia giudiziaria, che cura:
- 1) l'attività informativa e investigativa in materia di reati concernenti il settore dei traffici nazionali e internazionali di veicoli e degli altri reati connessi alla circolazione stradale o comunque commessi in ambito autostradale, i controlli sulle agenzie e sugli altri operatori economici che svolgono attività inerenti alla circolazione dei veicoli, anche per conto di terzi;
 - 2) la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei dati relativi ai fenomeni criminali per le conseguenti attività di indirizzo e coordinamento dell'attività svolta dalle squadre di polizia giudiziaria delle Sezioni e dalle unità operative di polizia giudiziaria che operano in ambito autostradale, il raccordo con gli altri organi investigativi della Polizia di Stato per le indagini nelle materie di competenza, le attività di interfaccia con il "focal point" competente per il rilascio delle credenziali di accesso al CED interforze.
5. Nei Compartimenti di Polizia stradale per la Campania e la Basilicata, per l'Emilia-Romagna, per il Lazio e l'Umbria, per la Lombardia, per il Piemonte e la Valle d'Aosta e per la Toscana, il Settore II è articolato unicamente nell'Ufficio I e nell'Ufficio II ed è, altresì, istituito il Settore III. Nei predetti Compartimenti, il Settore III è articolato nell'Ufficio I e nell'Ufficio II, competenti, rispettivamente, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, lettera c), numeri 1 e 2.
 6. Ai Compartimenti di Polizia stradale sono preposti Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica di Dirigente superiore. In caso di assenza o impedimento del titolare, le funzioni di dirigente del Compartimento sono svolte dal dirigente della Sezione del capoluogo in cui ha sede il medesimo Compartimento.
 7. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8, ai Settori I e II sono preposti Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 8. Al Settore I dei Compartimenti di Polizia stradale con sede a Milano, Napoli e Roma è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 9. Al Settore III dei Compartimenti di cui al comma 5 è preposto un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 10. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 11, a ciascuno degli Uffici in cui sono articolati il Settore I e il Settore II sono preposti, in via prioritaria, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

11. All'Ufficio III - Squadra di polizia giudiziaria del Settore II è preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
12. Il Compartimento Polizia stradale per la Lombardia fornisce il supporto logistico al Centro Nazionale Fiamme Oro e provvede alla gestione amministrativa in favore del personale ivi in servizio.

Art. 46 (C.O.P.S.)

1. I C.O.P.S. sono istituiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento operativo dei servizi di vigilanza, di scorta e di intervento sulla rete autostradale e sulla viabilità stradale ordinaria, presso le sedi e alle dipendenze dei Compartimenti di Polizia stradale a fianco di ciascuno indicati:
 - a) C.O.P.S. di L'Aquila e C.O.P.S. di Pescara, alle dipendenze del Compartimento per l'Abruzzo e il Molise;
 - b) C.O.P.S. di Lamezia Terme, alle dipendenze del Compartimento per la Calabria;
 - c) C.O.P.S. di Napoli e C.O.P.S. di Sala Consilina, alle dipendenze del Compartimento per la Campania e la Basilicata;
 - d) C.O.P.S. di Bologna, alle dipendenze del Compartimento per l'Emilia-Romagna;
 - e) C.O.P.S. di Udine, alle dipendenze del Compartimento per il Friuli-Venezia Giulia;
 - f) C.O.P.S. di Fiano Romano, alle dipendenze del Compartimento per il Lazio e l'Umbria;
 - g) C.O.P.S. di Genova, alle dipendenze del Compartimento per la Liguria;
 - h) C.O.P.S. di Novate Milanese, alle dipendenze del Compartimento per la Lombardia;
 - i) C.O.P.S. di Torino, alle dipendenze del Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta
 - l) C.O.P.S. di Bari, alle dipendenze del Compartimento per la Puglia;
 - m) C.O.P.S. di Firenze, alle dipendenze del Compartimento per la Toscana;
 - n) C.O.P.S. di Trento, alle dipendenze del Compartimento per il Trentino-Alto Adige;
 - o) C.O.P.S. di Padova, alle dipendenze del Compartimento per il Veneto.
2. I C.O.P.S. assicurano lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) coordinamento delle pattuglie sulla rete viaria di competenza;
 - b) gestione dei collegamenti radio;
 - c) gestione dei flussi informativi;
 - d) gestione delle emergenze viabilistiche;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) raccordo operativo, d'intesa con le società autostradali, tra le pattuglie di Polizia stradale, gli ausiliari della viabilità e gli altri operatori dipendenti dalle stesse società.
- 3. Al fine di garantire la più efficace e organica azione a tutela della sicurezza stradale e della circolazione dei veicoli, le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e i gestori della rete autostradale, possono prevedere che i C.O.P.S. espletino le attività di cui al comma 2 anche su tratti della medesima rete autostradale dislocati in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza dei Compartimenti di Polizia stradale alle cui dipendenze i medesimi C.O.P.S. sono istituiti.
- 4. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, i C.O.P.S. operano in stretto raccordo con i Centri Operativi Telecomunicazioni delle Questure interessate e con le sale operative degli enti proprietari e gestori delle strade e delle autostrade.
- 5. I Compartimenti di Polizia stradale indicati all'articolo 44, comma 1, lettere i), n), o), p), alle cui dipendenze non sono istituiti C.O.P.S., assicurano lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.
- 6. Ai C.O.P.S. sono preposti:
 - a) presso le sedi di Napoli, Bologna, Udine, Fiano Romano, Genova, Novate Milanese, Torino, Bari, Firenze e Trento, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le sedi di L'Aquila, Pescara, Lamezia Terme, Sala Consilina e Padova, in via prioritaria, Funzionari della qualifica di Commissario capo, ovvero, ove ciò non sia possibile, Funzionari della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 47

(Sezioni di Polizia stradale)

- 1. Le Sezioni di Polizia stradale sono istituite presso ciascun capoluogo di regione e di provincia e operano alle dirette dipendenze dei Compartimenti di Polizia stradale territorialmente competenti, indicati dalla Tabella 18, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
- 2. Negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, indicati dalla predetta Tabella 18, le Sezioni di cui al comma 1 provvedono, direttamente o per il tramite delle dipendenti Unità operative distaccate di Polizia stradale, all'attuazione dei servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 48

(Ordinamento delle Sezioni di Polizia stradale)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Le Sezioni di Polizia stradale sono ordinate in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II.
2. Il Settore I è articolato nei seguenti uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I - Affari generali, che cura l'organizzazione degli uffici interni, le relazioni sindacali, la tenuta dei documenti relativi all'attività di coordinamento e all'attività ispettiva sulle Unità operative distaccate dipendenti e sulle articolazioni interne, l'attività di formazione presso enti terzi, l'attività di promozione dei programmi di educazione stradale e di prossimità alle vittime di eventi violenti, la conservazione e la gestione dell'archivio;
 - b) Ufficio II - Risorse umane, che cura gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, l'assistenza e il benessere del personale;
 - c) Ufficio III - Logistica, che cura la gestione amministrativa, nonché quella del parco veicolare e delle attrezzature speciali, assicura il supporto tecnico-logistico e informatico e gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il Settore II è articolato nei seguenti uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I - Servizi, che cura i servizi di istituto, compresi quelli per le scorte di sicurezza e i servizi speciali (anche ove svolti dalle Unità operative distaccate dipendenti), l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
 - b) Ufficio II - Attività infortunistica e Squadra di polizia giudiziaria, che cura la trattazione, ai fini penali, civili e amministrativi, dei rilievi degli incidenti stradali eseguiti dal personale della Polizia di Stato nonché - con esclusione delle Sezioni dei capoluoghi ove ha sede il Compartimento - l'attività investigativa nel settore di competenza e i controlli amministrativi agli esercizi pubblici operanti nel settore della circolazione stradale;
 - c) Ufficio III - Attività contravvenzionale, che cura la trattazione delle violazioni in materia di circolazione stradale conseguente all'attività operativa di accertamento della Polizia di Stato.
4. Alle Sezioni di polizia stradale sono preposti:
 - a) presso le sedi di particolare rilevanza, Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le sedi di significativa rilevanza, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - c) presso le sedi diverse da quelle di particolare rilevanza e di significativa rilevanza, in via prioritaria Funzionari della qualifica di Commissario capo,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ovvero, ove ciò non sia possibile, della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.

5. I livelli di preposizione alle Sezioni di Polizia stradale sono indicati nella predetta Tabella 18, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
6. Al Settore I sono preposti:
 - a) presso le Sezioni di Polizia stradale di Milano e di Roma, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le altre Sezioni di Polizia stradale, in via prioritaria Funzionari con qualifica da Vice commissario a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, in via residuale, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Al Settore II sono preposti, in via prioritaria, Funzionari con qualifica da Vice commissario a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. A ciascuno degli Uffici in cui si articolano il Settore I e il Settore II sono preposti, in via prioritaria, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 49

(Compiti ed organizzazione delle Unità operative distaccate di Polizia stradale)

1. Le Unità operative distaccate di Polizia stradale, individuate nella Tabella 18, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, operano alle dipendenze delle Sezioni di Polizia stradale competenti per territorio per l'esecuzione dei "Piani operativi" di vigilanza stradale e degli altri servizi di Polizia stradale. In particolare:
 - a) le Sottosezioni ordinarie di Polizia stradale sono istituite in aree interessate da un significativo sviluppo della rete viaria nazionale e regionale, caratterizzata da un volume di traffico costantemente elevato;
 - b) le Sottosezioni autostradali di Polizia stradale hanno competenza sulla viabilità con caratteristiche autostradali;
 - c) le Sottosezioni miste di Polizia stradale operano sulla viabilità autostradale ed ordinaria interessata da significativi volumi di traffico;
 - d) i Distaccamenti di Polizia stradale garantiscono la vigilanza ed i servizi specialistici su una o più arterie di grande collegamento e di primaria importanza, ovvero in zone interessate da notevoli livelli di traffico commerciale, turistico o con flussi veicolari elevati verso grandi agglomerati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

urbani.

2. Alle Sottosezioni di Polizia stradale sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Ai Distaccamenti di Polizia stradale sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
4. Al fine di conferire massimo impulso all'attività operativa, il Dirigente della Sezione di Polizia stradale competente per territorio provvede all'organizzazione interna delle Unità operative distaccate di cui al comma 1 secondo criteri di snellezza ed essenzialità e tenuto conto delle dotazioni di personale effettive.
5. Allo scopo di far fronte ad esigenze contingenti connesse ai maggiori livelli di traffico turistico, nonché ad eventuali ulteriori esigenze comunque inerenti alla sicurezza stradale e alla sicurezza dei veicoli, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ovvero, su sua delega, il Direttore centrale della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, sentite le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, può autorizzare l'espletamento dei servizi d'istituto attraverso l'attivazione di Posti mobili di Polizia stradale di carattere temporaneo.

Art. 50

(Reparto operativo speciale di Polizia stradale di Roma - Settebagni)

1. Il Reparto operativo speciale di Polizia stradale di Roma - Settebagni opera alle dipendenze della Sezione di Polizia stradale di Roma e assicura lo svolgimento dei compiti di seguito indicati:
 - a) scorte di sicurezza per la circolazione e servizi di viabilità assegnati alle personalità dello Stato e straniere, anche fuori dal territorio della Capitale;
 - b) servizi di vigilanza stradale e specialistici, anche per la sperimentazione di nuovi modelli operativi o per l'impiego di attrezzature innovative per i servizi d'istituto.
2. Il Reparto operativo speciale di cui al comma 1 è articolato in due settori, per l'espletamento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Settore I, che cura gli affari generali e gli affari del personale, la gestione delle attività amministrativo-contabili, la gestione del parco veicolare e delle attrezzature speciali, assicura il supporto tecnico-logistico e nel settore delle telecomunicazioni per il compendio di Roma-Settebagni;
 - b) Settore II, che cura la gestione dei servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, dei servizi di viabilità nei dispositivi per la tutela di personalità, dei servizi di vigilanza e specialistici.
3. Al Reparto operativo speciale di cui al comma 1 è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Ai Settori I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 51

(Sezione speciale di Polizia stradale di Cesena)

1. La Sezione speciale di Polizia stradale di Cesena opera alle dipendenze del Compartimento Polizia stradale per l'Emilia-Romagna, per l'attuazione dei servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nell'ambito territoriale di propria competenza indicato dalla Tabella 18, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. La Sezione speciale svolge, altresì, compiti di addestramento operativo in materia di circolazione stradale per il personale avviato alla frequenza di corsi di formazione presso il C.A.P.S. sulla base di quanto stabilito d'intesa tra il Direttore del predetto C.A.P.S. e il Dirigente del Compartimento Polizia stradale per l'Emilia-Romagna. Per l'attività addestrativa, la predetta Sezione speciale dipende funzionalmente dal C.A.P.S.
2. La Sezione speciale di cui al comma 1 è articolata in due settori, per l'espletamento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Settore I, che cura gli affari generali e gli affari del personale e assicura il supporto tecnico-logistico;
 - b) Settore II, che cura i servizi, la trattazione dei rilievi degli incidenti stradali e delle violazioni in materia di circolazione stradale, l'attività di polizia giudiziaria, anche per quanto concerne l'attività addestrativa.
3. Alla Sezione speciale di cui al comma 1 è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
4. Ai Settori I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 52

(C.N.A.I.)

1. Il C.N.A.I., con sede a Roma, svolge, alle dirette dipendenze del Servizio Polizia stradale, le attività di seguito indicate:
 - a) trattazione dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate mediante le strumentazioni tecnologiche di controllo da remoto in uso alla Polizia stradale;
 - b) gestione del contenzioso e rapporti con le competenti autorità amministrative e giudiziarie, in relazione ai verbali di accertamento di cui alla lettera a);
 - c) gestione contabile del conto corrente postale nazionale intestato al Ministero dell'interno - Polizia stradale, istituito per la gestione dei pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie ed il riversamento all'erario dei proventi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

derivanti dalle violazioni del codice della strada accertate dal personale della Polizia di Stato.

2. Al C.N.A.I. è preposto Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Al fine di conferire massimo impulso alle attività di specifica competenza, il Dirigente del C.N.A.I., sulla base delle dotazioni di personale effettive, provvede all'organizzazione interna dell'ufficio secondo criteri di snellezza ed essenzialità.
4. Al C.N.A.I. è assegnato un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 53

(Disposizioni comuni)

1. Le Questure competenti per territorio continuano ad assicurare le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. in favore del personale in servizio presso gli uffici periferici della Polizia stradale.

Art. 54

(Dotazioni organiche degli Uffici periferici della Polizia stradale)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Ufficio periferico della Polizia stradale è determinata dalla citata Tabella 18, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Capo II

Uffici periferici della Polizia ferroviaria

Art. 55

(Uffici periferici della Polizia ferroviaria e relative linee di dipendenza)

1. La Polizia ferroviaria opera, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5, del D.P.R. n. 208 del 2001, alle dipendenze del Dipartimento, che ne assicura il coordinamento e la direzione attraverso il Servizio Polizia ferroviaria della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, di cui all'articolo 97 del D.M. 6 febbraio 2020.
2. La Polizia ferroviaria svolge le attività e le funzioni di propria competenza per il tramite dei seguenti uffici periferici:
 - a) Compartimenti di Polizia ferroviaria
 - b) Sezioni di Polizia ferroviaria;
 - c) Posti di Polizia ferroviaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Dai Compartimenti di Polizia ferroviaria dipendono le Sezioni di Polizia ferroviaria, alle cui dipendenze operano i Posti di Polizia ferroviaria.

Art. 56

(Compiti degli uffici periferici della Polizia ferroviaria)

1. I Compartimenti di Polizia ferroviaria assicurano, direttamente o per il tramite delle dipendenti Sezioni e dei Posti di Polizia ferroviaria, la vigilanza sulla corretta osservanza delle leggi e dei regolamenti, concernenti la sicurezza delle ferrovie e la regolarità dei trasporti in ambito ferroviario. A tal fine, i predetti uffici sono competenti, in via esclusiva, a svolgere i servizi di polizia ferroviaria in senso stretto, che riguardano: le attività di vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile; le altre attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci, nonché le ulteriori attività di polizia che richiedono una qualificata capacità tecnica o specialistica nel settore.
2. Nelle stazioni e negli altri scali dove sono presenti, i Compartimenti di Polizia ferroviaria, direttamente o per il tramite delle dipendenti Sezioni e dei Posti di Polizia ferroviaria, assicurano, inoltre, in via preminente, i servizi di prevenzione generale dei reati e di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, fermo restando il concorso di altri uffici o reparti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, in caso di particolari esigenze di prevenzione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Sulla base di quanto previsto dalle vigenti direttive, negli scali ove non è presente un presidio della Specialità della Polizia ferroviaria, i predetti servizi sono svolti dagli uffici della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio, tenuto conto anche dei piani coordinati di controllo del territorio adottati dai Prefetti.

Art. 57

(Compartimenti di Polizia ferroviaria e relativi ambiti di competenza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 56, sono istituiti, nelle sedi e con la competenza regionale o interregionale a fianco di ciascuno riportata, i seguenti Compartimenti di Polizia ferroviaria:
 - a) Compartimento per la Calabria, con sede a Reggio Calabria;
 - b) Compartimento per la Campania, con sede a Napoli;
 - c) Compartimento per l'Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
 - d) Compartimento per il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
 - e) Compartimento per il Lazio e la Sardegna, con sede a Roma;
 - f) Compartimento per la Liguria, con sede a Genova;
 - g) Compartimento per la Lombardia, con sede a Milano;
 - h) Compartimento per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, con sede ad Ancona;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- i) Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con sede a Torino;
 - l) Compartimento per la Puglia, la Basilicata e il Molise, con sede a Bari;
 - m) Compartimento per la Sicilia, con sede a Palermo;
 - n) Compartimento per la Toscana, con sede a Firenze;
 - o) Compartimento per il Veneto, con sede a Venezia;
 - p) Compartimento per Verona e il Trentino-Alto Adige, con sede a Verona.
2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti dei Compartimenti e alle articolazioni interne dei medesimi, tenuto conto delle specifiche esigenze operative, connesse al rispettivo ambito di competenza, nonché le dotazioni organiche assegnate ai predetti Compartimenti.

Art. 58

(Ordinamento dei Compartimenti di Polizia ferroviaria)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 57, comma 2, i Compartimenti di Polizia ferroviaria sono ordinati in:
 - a) Ufficio di staff;
 - b) Settore I;
 - c) Settore II.
2. L'Ufficio di staff opera alle dirette dipendenze del Dirigente del Compartimento di Polizia ferroviaria e assicura le attività di segreteria e quelle inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle articolazioni interne, la tenuta della segreteria di sicurezza, le relazioni sindacali, le relazioni con il pubblico, il coordinamento dell'attività ispettiva.
3. Il Settore I è articolato nelle seguenti sezioni per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che cura gli affari generali e del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, l'elaborazione di statistiche relative all'impiego del personale, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
 - b) Sezione II, che provvede alla gestione contabile per le indennità liquidate dai gestori e dai concessionari del trasporto ferroviario al personale del Compartimento e degli uffici dipendenti;
 - c) Sezione III, che garantisce il supporto tecnico-logistico ed informatico, svolge gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cura e gestisce l'armeria;
 - d) Sezione IV, che assicura la conservazione e la gestione dell'archivio del Compartimento.
4. Il Settore II è articolato nelle seguenti sezioni per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Sezione I, che provvede alla pianificazione, al coordinamento e al controllo delle attività operative svolte dagli uffici dipendenti dal Compartimento, nonché all'analisi dell'esito dei servizi svolti;
 - b) Sezione II, che svolge le attività informative relative ai fenomeni rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito di competenza del Compartimento;
 - c) Sezione III, che coordina le attività svolte dalla Specialità in materia di polizia amministrativa in ambito ferroviario, nonché di sicurezza e di regolarità del trasporto ferroviario, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dalle altre disposizioni vigenti, nell'ambito di competenza del Compartimento, curando anche l'elaborazione di statistiche sull'attività operativa;
 - d) Sezione IV, che svolge e coordina l'attività di polizia giudiziaria della Polizia ferroviaria nell'ambito territoriale di competenza del Compartimento, anche per ciò che attiene agli incidenti in ambito ferroviario;
 - e) Sezione V, che assicura la gestione e il controllo del Centro Operativo Compartimentale.
5. Ai Compartimenti di Polizia ferroviaria per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia-Romagna, per il Friuli-Venezia Giulia, per il Lazio e la Sardegna, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per la Puglia, la Basilicata e il Molise, per la Toscana, per il Veneto, per Verona e il Trentino-Alto Adige, sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Al Compartimento di Polizia ferroviaria per la Sicilia è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
6. All'Ufficio di staff sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Nei Compartimenti di Polizia ferroviaria per la Campania, per l'Emilia-Romagna, per il Lazio e la Sardegna, per la Liguria, per la Lombardia, per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per la Puglia, la Basilicata e il Molise, per la Toscana, per il Veneto, per Verona e il Trentino-Alto Adige sono preposti:
- a) al Settore I, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) al Settore II, Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, che assolvono le funzioni di Vice dirigente del Compartimento.
8. Nei Compartimenti di Polizia ferroviaria per la Calabria, per il Friuli-Venezia Giulia, per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo e per la Sicilia sono preposti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) al Settore I, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) al Settore II, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ad eccezione che nel Compartimento per la Sicilia, ove al Settore II è preposto un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il Funzionario preposto al Settore II assolve le funzioni di Vice dirigente del Compartimento.
9. A ciascuna delle Sezioni in cui si articolano il Settore I e il Settore II è preposto, in via prioritaria, un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, un appartenente al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 59

(Sezioni di Polizia ferroviaria)

1. Le Sezioni di Polizia ferroviaria sono istituite presso i seguenti scali ferroviari, alle dipendenze dei Compartimenti di Polizia ferroviaria competenti per territorio:
 - a) Compartimento per la Calabria:
 - 1) Villa San Giovanni;
 - 2) Lametia Terme.
 - b) Compartimento per la Campania:
 - 1) Napoli Centrale;
 - 2) Caserta;
 - 3) Salerno;
 - c) Compartimento per l'Emilia-Romagna:
 - 1) Bologna Centrale;
 - 2) Parma;
 - 3) Rimini;
 - d) Compartimento per il Friuli-Venezia Giulia:
 - 1) Trieste Centrale;
 - 2) Udine;
 - e) Compartimento per il Lazio e la Sardegna:
 - 1) Roma Termini;
 - 2) Roma Tiburtina;
 - 3) Cagliari;
 - f) Compartimento per la Liguria:
 - 1) Genova Piazza Principe;
 - 2) La Spezia;
 - 3) Savona;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- g) Compartimento per la Lombardia:
 - 1) Milano Centrale;
 - 2) Milano Porta Garibaldi;
 - 3) Lecco;
 - 4) Brescia;
 - h) Compartimento per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo:
 - 1) Ancona Centrale;
 - 2) Pescara;
 - 3) Foligno;
 - i) Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta:
 - 1) Torino Porta Nuova/Lingotto;
 - 2) Alessandria;
 - 3) Novara;
 - l) Compartimento per la Puglia, la Basilicata e il Molise:
 - 1) Bari Centrale;
 - 2) Foggia;
 - 3) Taranto;
 - m) Compartimento per la Sicilia:
 - 1) Palermo Centrale;
 - 2) Catania;
 - 3) Messina;
 - n) Compartimento per la Toscana:
 - 1) Firenze Santa Maria Novella;
 - 2) Pisa;
 - o) Compartimento per il Veneto:
 - 1) Venezia Mestre;
 - 2) Padova;
 - p) Compartimento per Verona e il Trentino-Alto Adige:
 - 1) Verona Porta Nuova;
 - 2) Bolzano.
2. Le Sezioni di Polizia ferroviaria operano alle dipendenze dei Compartimenti di Polizia ferroviaria per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 56 e assicurano le attività di coordinamento dei Posti di Polizia ferroviaria dipendenti, indicati nella Tabella 19, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
 3. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti delle Sezioni di Polizia ferroviaria e alle articolazioni interne delle medesime, tenuto conto delle specifiche esigenze operative e funzionali.

Art. 60

(Ordinamento delle Sezioni di Polizia ferroviaria)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Le Sezioni di Polizia ferroviaria sono articolate in due settori, per l'espletamento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Settore I, che cura, anche per i Posti dipendenti, gli affari generali e del personale, compresi i profili disciplinari, le relazioni con il pubblico, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le statistiche relative all'impiego del personale, l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale della Sezione e dei Posti di Polizia ferroviaria dipendenti, la conservazione e la gestione dell'archivio, le attività di supporto tecnico-logistico;
 - b) Settore II, che cura, anche per i Posti dipendenti, la predisposizione e il coordinamento dei servizi operativi secondo la pianificazione disposta dai Compartimenti competenti per territorio, svolge attività informativa e di polizia giudiziaria in stretto raccordo coi predetti Compartimenti e provvede all'analisi dell'esito dei servizi svolti.
2. Alle Sezioni di Polizia ferroviaria sono preposti:
 - a) presso le sedi di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Bologna Centrale, Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella e Cagliari, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le sedi di Lecco, Brescia, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova/Lingotto, Alessandria, Novara, Pisa, Foligno, Pescara, Parma, Rimini, Napoli Centrale, Caserta, Salerno, Venezia Mestre, Padova, Verona Porta Nuova, Bolzano, Genova Piazza Principe, La Spezia, Savona, Bari Centrale, Foggia, Taranto, Villa San Giovanni, Lamezia Terme, Catania, Messina, Udine, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Alle Sezioni di Polizia ferroviaria di Ancona Centrale, Palermo Centrale e Trieste Centrale è preposto il Dirigente del Settore II del Compartimento competente per territorio.
4. Al Settore I e al Settore II di cui al comma 1, lettere a) e b), sono preposti, in via prioritaria, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 61

(Compiti ed organizzazione dei Posti di Polizia ferroviaria)

1. I Posti di Polizia ferroviaria sono istituiti presso gli scali ferroviari indicati nella Tabella 19, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, individuati in ragione dei livelli di traffico ferroviario e delle conseguenti esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica in ambito ferroviario. I predetti Posti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- operano alle dipendenze delle Sezioni di Polizia ferroviaria competenti per territorio e, sulla base delle direttive impartite dal Dirigente del Compartimento o della Sezione, assicurano i servizi di cui all'articolo 56 nell'ambito della competenza territoriale assegnata.
2. Ai Posti di cui al comma 1 è preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 3. Al fine di conferire massimo impulso all'attività operativa, il Dirigente della Sezione di Polizia ferroviaria competente per territorio, sentito il Dirigente del Compartimento, provvede all'organizzazione interna dei posti di Polizia ferroviaria dipendenti secondo criteri di snellezza ed essenzialità e tenuto conto delle dotazioni di personale effettive.

Art. 62

(Disposizioni comuni)

1. I compiti in materia di matricola del personale, V.E.C.A. e gestione amministrativo-contabile, già attribuiti al Settore I dei Compartimenti di Polizia ferroviaria, sono demandati alle Questure competenti per territorio, ad eccezione della gestione contabile per la corresponsione delle indennità liquidate dalle Imprese Ferroviarie, che continua ad essere curata dal predetto Settore I.

Art. 63

(Dotazioni organiche degli Uffici periferici della Polizia ferroviaria)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Ufficio periferico della Polizia ferroviaria è determinata dalla predetta Tabella 19, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Capo III

Uffici periferici della Polizia postale

Art. 64

(Uffici periferici della Polizia postale e relative linee di dipendenza)

1. La Polizia postale opera, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5, del D.P.R. n. 208 del 2001, alle dipendenze del Dipartimento, che ne assicura il coordinamento e la direzione attraverso il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, di cui all'articolo 98 del D.M. 6 febbraio 2020.
2. La Polizia postale svolge le attività e le funzioni di propria competenza per il tramite dei seguenti uffici periferici:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Centri operativi per la sicurezza cibernetica (C.O.S.C. - Polizia postale);
 - b) Sezioni operative per la sicurezza cibernetica (S.O.S.C. - Polizia postale).
3. Dai Centri operativi per la sicurezza cibernetica dipendono le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica della Polizia postale.

Art. 65

(Compiti degli uffici periferici della Polizia postale)

1. Gli uffici periferici della Polizia postale assicurano le attività di prevenzione e di contrasto del cyberterrorismo, della pedopornografia *on-line*, del crimine finanziario informatico, dei reati contro la persona e dei reati connessi alla protezione del diritto d'autore commessi attraverso l'utilizzo della rete internet, nonché dei reati connessi al servizio postale universale.
2. Gli uffici di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente, svolgono, altresì, le funzioni di "Organi periferici del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni", alle dirette dipendenze del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni quale "Organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni", per l'esercizio delle attività di tutela e di protezione delle reti, dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche informatizzate.

Art. 66

(Centri operativi per la sicurezza cibernetica e relativi ambiti di competenza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 65, sono istituiti, nelle sedi e con la competenza territoriale a fianco di ciascuno riportata, i seguenti Centri operativi per la sicurezza cibernetica:
 - a) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Lazio", con sede a Roma;
 - b) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Campania, Basilicata e Molise", con sede a Napoli;
 - c) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Lombardia", con sede a Milano;
 - d) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Piemonte e Valle d'Aosta", con sede a Torino;
 - e) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Emilia-Romagna", con sede a Bologna;
 - f) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Sicilia occidentale", con sede a Palermo, per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;
 - g) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Toscana", con sede a Firenze;
 - h) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Veneto", con sede a Venezia;
 - i) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Liguria", con sede a Genova;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Puglia", con sede a Bari;
 - m) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Calabria", con sede a Reggio Calabria;
 - n) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Sicilia orientale", con sede a Catania, per le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa;
 - o) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Sardegna", con sede a Cagliari;
 - p) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Friuli-Venezia Giulia", con sede a Trieste;
 - q) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Marche", con sede ad Ancona;
 - r) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Umbria", con sede a Perugia;
 - s) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Abruzzo", con sede a Pescara;
 - t) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Trentino-Alto Adige", con sede a Trento.
2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica e alle articolazioni interne dei medesimi, tenuto conto delle specifiche esigenze operative, connesse al rispettivo ambito di competenza, nonché le conseguenti dotazioni organiche assegnate ai predetti Centri.

Art. 67

(Ordinamento dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica di maggiore complessità organizzativa)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 66, comma 2, i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Lazio", "Campania, Basilicata e Molise", "Lombardia", "Piemonte e Valle d'Aosta", "Emilia-Romagna", "Sicilia occidentale", "Toscana", "Veneto", "Liguria", "Puglia", "Calabria", "Sicilia orientale", "Sardegna" e "Friuli-Venezia Giulia" sono ordinati in:
 - a) Ufficio di staff;
 - b) Settore I;
 - c) Settore II;
 - d) Area I - Information Technology (IT).
2. L'Ufficio di staff opera alle dirette dipendenze del Dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica e cura le attività di segreteria, gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le relazioni sindacali, la gestione dell'archivio e della segreteria di sicurezza, le relazioni esterne e le relazioni con il pubblico.
3. Il Settore I è articolato in due Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che assicura le attività di prevenzione e di repressione dei reati, con particolare riguardo alla pedopornografia *on-line* e al cyberbullismo, nonché di qualsiasi altra forma di aggressione *on-line* commessa in danno di minori;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) Sezione II, che assicura le attività di prevenzione e di repressione dei reati, in particolare di quelli contro la persona, commessi attraverso i *social network* e le tecnologie digitali.
4. Il Settore II è articolato in un Nucleo operativo e in due Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Nucleo Operativo per la Sicurezza Cibernetica (nel prosieguo, N.O.S.C.), assicura le attività di prevenzione e di contrasto degli attacchi informatici ai danni di infrastrutture informatizzate di rilevanza territoriale e svolge le funzioni di "Organo periferico del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni", di cui al D.M. 19 gennaio 1999;
 - b) Sezione I, che cura l'attività di monitoraggio della rete internet per la prevenzione e il contrasto della diffusione dei contenuti relativi a fenomeni di terrorismo, radicalizzazione ed estremismo, nonché per il contributo informativo utile alla gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
 - c) Sezione II, che cura le attività di prevenzione e di contrasto delle frodi informatiche e in generale dei reati contro il patrimonio, connessi all'illecito utilizzo o alla violazione di sistemi informatici e di dati e provvede alla tutela della sicurezza postale.
5. Presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 1, il N.O.S.C., per lo svolgimento dei compiti ad esso demandati, dispone di una Centrale Operativa che svolge servizio continuativo nell'arco delle ventiquattro ore.
6. L'Area I - IT assicura la gestione delle infrastrutture e del materiale informatico secondo le direttive impartite dalla IV Divisione del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, le attività di analisi forense e la gestione dei relativi laboratori, nonché il supporto tecnico ai servizi di istituto.
7. Ai Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Lazio", "Campania, Basilicata e Molise", "Lombardia", "Piemonte e Valle d'Aosta", "Emilia-Romagna" e "Sicilia occidentale", in ragione della loro particolare rilevanza, sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. Ai Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Toscana", "Veneto", "Liguria", "Puglia", "Calabria", "Sicilia orientale", "Sardegna" e "Friuli-Venezia Giulia", sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
9. All'Ufficio di staff sono preposti:
 - a) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 7, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 8, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

10. Al Settore I sono preposti:
 - a) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 7, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Toscana", "Veneto", "Liguria", "Puglia" e "Sardegna", Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - c) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Calabria", "Sicilia orientale" e "Friuli-Venezia Giulia", appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
11. Al Settore II sono preposti:
 - a) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 7, Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, i quali svolgono le funzioni di Vice dirigente del Centro e assicurano, altresì, la supervisione e il coordinamento delle attività di polizia giudiziaria;
 - b) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Toscana", "Veneto", "Liguria", "Puglia", "Sardegna" e "Sicilia orientale", Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, i quali svolgono le funzioni di Vice dirigente del Centro e assicurano, altresì, la supervisione e il coordinamento delle attività di polizia giudiziaria;
 - c) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Calabria" e "Friuli-Venezia Giulia", Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
12. A ciascuno dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Lazio", "Campania, Basilicata e Molise" e "Lombardia" è, altresì, assegnato un funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto con funzioni di coordinatore di attività complesse.
13. All'Area I - IT sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
14. Alle sezioni in cui si articolano il Settore I e il Settore II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
15. Al N.O.S.C., istituito nell'ambito del Settore II, sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.

Art. 68

(Ordinamento degli uffici degli altri Centri operativi per la sicurezza cibernetica)



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 66, comma 2, i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Marche", "Umbria", "Abruzzo" e "Trentino-Alto Adige" sono ordinati in:
 - a) Ufficio di staff;
 - b) Settore I;
 - c) Settore II;
 - d) Area I - IT.
2. L'Ufficio di staff assicura lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 67, comma 2.
3. Il Settore I è articolato in due sezioni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettere a) e b).
4. Il Settore II è articolato nel N.O.S.C. e in due Sezioni, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 67, comma 4, lettere a), b) e c).
5. L'Area I - IT assicura lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 67, comma 6.
6. Ai Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 1 sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. All'Ufficio di staff e al Settore I sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. Al Settore II sono preposti Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
9. All'Area I - IT sono preposti:
 - a) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Umbria" e "Abruzzo", Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato, tenuto conto della qualifica rivestita dal Funzionario preposto ai medesimi Centri;
 - b) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Marche" e "Trentino-Alto Adige", appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.
10. Alle sezioni in cui si articolano i Settori I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
11. Al N.O.S.C., istituito nell'ambito del Settore II, sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.

Art. 69

(Sezioni operative per la sicurezza cibernetica)

1. Le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica sono istituite ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 65, comma 1, presso le sedi indicate dalla Tabella 20, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, alle dipendenze dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica competenti per territorio parimenti indicati dalla predetta Tabella 20.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti delle Sezioni operative per la sicurezza cibernetica e alle articolazioni interne delle medesime, tenuto conto delle specifiche esigenze operative e funzionali.

Art. 70

(Ordinamento delle Sezioni operative per la sicurezza cibernetica)

1. Le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica sono articolate in due Settori, per l'espletamento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Settore I, che assicura le attività di prevenzione e di repressione dei reati, con particolare riguardo alla pedopornografia *on-line* e al cyberbullismo, nonché di qualsiasi altra forma di aggressione *on-line* commessa in danno di minori. Il Settore I assicura, altresì, le attività di prevenzione e di repressione dei reati, in particolare di quelli contro la persona, commessi attraverso i *social network* e le tecnologie digitali;
 - b) Settore II, che cura l'attività di monitoraggio della rete internet per la prevenzione e il contrasto della diffusione dei contenuti relativi a fenomeni di terrorismo, radicalizzazione ed estremismo, nonché per il contributo informativo utile alla gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Il Settore II cura, altresì, le attività di prevenzione e di contrasto delle frodi informatiche e in generale dei reati contro il patrimonio connessi all'illecito utilizzo o alla violazione di dati e sistemi informatici, nonché la tutela della sicurezza postale.
2. Il coordinamento delle attività di analisi forense e la gestione delle infrastrutture informatiche e del materiale informatico in favore delle Sezioni operative per la sicurezza cibernetica è assicurato dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica competente per territorio.
3. Alle Sezioni operative per la sicurezza cibernetica della Polizia postale sono preposti:
 - a) presso le sedi di Brescia, Catanzaro e Potenza, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le sedi di Caltanissetta, Campobasso, L'Aquila, Lecce, Messina e Salerno, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - c) presso le altre sedi indicate dalla Tabella 20, di cui all'articolo 69 comma 1, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia o al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.
4. Al Settore I e al Settore II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
5. Il Responsabile della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica, con proprio provvedimento, sentito il Dirigente del rispettivo Centro operativo per la sicurezza cibernetica, disciplina lo svolgimento dei compiti in materia di segreteria, affari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

generali, affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, relazioni sindacali, gestione dell'archivio e della segreteria di sicurezza, relazioni esterne e relazioni con il pubblico.

Art. 71

(Disposizioni comuni)

1. Le Questure del capoluogo ove hanno sede i Centri operativi per la sicurezza cibernetica e le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica, assicurano le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. in favore delle predette strutture.

Art. 72

(Dotazioni organiche)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Ufficio periferico della Polizia postale è determinata dalla predetta Tabella 20, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Capo IV

Uffici periferici della Polizia di frontiera

Art. 73

(Uffici periferici della Polizia di frontiera e relative linee di dipendenza)

1. La Polizia di frontiera dipende, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5, del D.P.R. n. 208 del 2001, dal Dipartimento che ne assicura il coordinamento e la direzione attraverso il Servizio Polizia delle frontiere della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, di cui all'articolo 103 del D.M. 6 febbraio 2020.
2. La Polizia di frontiera opera per il tramite dei seguenti uffici periferici:
 - a) Zone di Polizia di frontiera;
 - b) Uffici di Polizia di frontiera presso gli scali aerei;
 - c) Uffici di Polizia di frontiera presso gli scali marittimi;
 - d) Uffici di Polizia di frontiera terrestre;
 - e) Uffici di Polizia di frontiera misti;
 - f) Sottosezioni di Polizia di frontiera;
 - g) Posti di Polizia di frontiera.
3. Dalle Zone dipendono gli Uffici di Polizia di frontiera, i quali hanno alle proprie dipendenze le Sottosezioni e i Posti di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a), numero 2; lettera c), numero 8; lettera e), numero 2; lettera h), numero 4.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 74

(Compiti degli uffici periferici della Polizia di frontiera)

1. Le Zone di Polizia di frontiera assicurano le attività di indirizzo, coordinamento e controllo degli Uffici di Polizia di frontiera dipendenti, per il tramite dei quali svolgono in via preminente i servizi in materia di polizia di frontiera e di sicurezza aeroportuale e portuale, in relazione a quanto previsto dalle vigenti direttive impartite dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 121 del 1981 e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 177 del 2016. In particolare, le articolazioni periferiche della Polizia di frontiera assicurano:
 - a) le verifiche di frontiera nel rispetto dei principi uniformi in materia di attraversamento delle frontiere, dettati dai trattati sull'Unione Europea e sul Funzionamento dell'Unione Europea, a salvaguardia delle frontiere esterne e dello spazio comune di libera circolazione;
 - b) l'attuazione operativa degli Accordi bilaterali di cooperazione in materia di frontiera, di riammissione degli stranieri rintracciati in posizione irregolare, nonché la vigilanza delle frontiere interne, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni unionali;
 - c) la gestione del dispositivo di sicurezza interforze, in ambito aeroportuale e portuale, nel rispetto dei piani nazionali antiterrorismo "Leonardo da Vinci" e "Cristoforo Colombo" e il concorso con l'"Autorità aerea" (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e con l'"Autorità marittima" (Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera) nelle attività finalizzate alla sicurezza aeroportuale e portuale;
 - d) il concorso con l'"Autorità doganale" (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e con il Corpo della Guardia di Finanza, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni doganali e valutarie;
 - e) la partecipazione, con proprio personale, alle attività espletate dall'Agenzia della Guardia di Frontiera e Costiera Europea, secondo le modalità previste dal Regolamento UE 2019/1896.
2. All'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, concorrono le Questure, anche per il tramite dei Distretti e dei Commissariati sezionali, i Commissariati distaccati, nonché i comandi o i reparti dell'Arma dei Carabinieri presso gli scali marittimi ed aerei minori ove non sono istituite articolazioni periferiche della Polizia di frontiera. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere ai citati comandi o reparti dell'Arma dei Carabinieri, allo svolgimento dei predetti compiti, concorrono, altresì, i comandi o i reparti del Corpo della Guardia di Finanza operanti negli scali marittimi ed aerei minori per l'assolvimento delle funzioni relative al settore doganale, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive impartite dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 121 del 1981 e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 177 del 2016, che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

disciplinano anche i compiti di gestione e coordinamento dei servizi attribuiti alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento.

Art. 75

(Zone di Polizia di frontiera e relativi ambiti di competenza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 74, comma 1, sono istituite le seguenti Zone di Polizia di frontiera, nelle sedi e con la competenza interregionale o regionale a fianco di ciascuna riportata:
 - a) Zona per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede a Torino;
 - b) Zona per la Lombardia e l'Alto Piemonte (competente per la provincia di Verbano Cusio Ossola), con sede a Milano;
 - c) Zona per il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige, con sede a Udine;
 - d) Zona per l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana, con sede a Bologna;
 - e) Zona per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, con sede a Roma;
 - f) Zona per la Campania, la Basilicata e la Calabria, con sede a Napoli;
 - g) Zona per la Puglia, il Molise e l'Abruzzo, con sede a Bari;
 - h) Zona per la Sicilia, con sede a Palermo.
2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti delle Zone di cui al comma 1 e alle articolazioni interne delle medesime, tenuto conto delle specifiche esigenze operative, connesse al rispettivo ambito di competenza, nonché le dotazioni organiche assegnate.

Art. 76

(Ordinamento delle Zone di Polizia di frontiera)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 75, comma 2, le Zone di Polizia di frontiera sono ordinate in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II.
2. Il Settore I è articolato, di massima, in cinque unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che cura gli affari generali, la segreteria di sicurezza, l'organizzazione degli uffici interni, l'archivio, le relazioni esterne;
 - b) Unità organizzativa II, che cura gli affari del personale, l'elaborazione delle statistiche nel settore di competenza, le pratiche sanitarie, le attività sociali e di assistenza nei confronti del personale, la gestione e la pianificazione delle scorte, i rinforzi di uomini e di mezzi;
 - c) Unità organizzativa III, che cura le relazioni sindacali e l'attuazione degli istituti contrattuali, la disciplina e le ricompense, la formazione, l'addestramento e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l'aggiornamento professionale, anche per il personale in servizio presso gli uffici cui sono demandati i compiti di polizia di frontiera, limitatamente alle materie di settore, la gestione del poligono, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di anticorruzione e di trasparenza;
- d) Unità organizzativa IV, che garantisce il supporto tecnico-logistico e informatico anche nei confronti degli uffici dipendenti dalla Zona, nonché il coordinamento e il controllo delle attività in materia di motorizzazione svolte dai predetti uffici dipendenti dalla Zona;
 - e) Unità organizzativa V, che cura la gestione amministrativa.
3. Il Settore II è articolato, di massima, in due unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
- a) Unità organizzativa I, che cura l'attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei servizi di Polizia di frontiera svolti dagli uffici dipendenti dalla Zona e dagli altri uffici e reparti cui sono demandati i compiti di Polizia di frontiera e predispone le relative statistiche. L'Unità organizzativa I, inoltre, cura i rapporti con i rappresentanti locali delle Autorità competenti in materia di polizia di frontiera dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi terzi, nonché il coordinamento e la pianificazione delle attività connesse alla gestione dei sistemi informativi di frontiera e dei servizi tecnico-logistici;
 - b) Unità organizzativa II, che cura l'attività ispettiva, i controlli interni, anche nei confronti degli uffici dipendenti dalla Zona, il monitoraggio sui piani locali antiterrorismo "Leonardo da Vinci" e "Cristoforo Colombo", la verifica in merito alla realizzazione delle misure di sicurezza in ambito aeroportuale e portuale da parte degli uffici dipendenti dalla Zona e degli altri uffici e reparti cui sono demandati i compiti di Polizia di frontiera, con particolare riguardo ai piani di sicurezza nazionali ed alle pianificazioni discendenti. L'Unità organizzativa II assicura, altresì, la supervisione delle attività di polizia giudiziaria e di prevenzione dei reati svolte dagli uffici dipendenti dalla Zona e redige i pareri di competenza in merito alle attività di polizia amministrativa svolte in ambito aeroportuale e portuale.
4. In considerazione di specifiche esigenze logistiche e organizzative e delle dotazioni di personale effettive, il Dirigente può accorpare due o più delle Unità organizzative previste nell'ambito del medesimo Settore.
5. Alle Zone di Polizia di frontiera sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ad eccezione della Zona per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, alla quale, in considerazione della particolare rilevanza, è preposto un Dirigente generale di pubblica sicurezza.
6. Al Settore I sono preposti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) presso la Zona per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le Zone per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, per la Lombardia e l'Alto Piemonte, per il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige, per l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana, per la Campania, la Basilicata e la Calabria, per la Puglia, il Molise e l'Abruzzo e per la Sicilia, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Al Settore II sono preposti:
- a) presso le Zone per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, per la Lombardia e l'Alto Piemonte, per il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige e per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le Zone per l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana, per la Campania, la Basilicata e la Calabria, per la Puglia, il Molise e l'Abruzzo e per la Sicilia, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. Il Funzionario preposto al Settore II coordina anche le attività di competenza del Settore I.
9. Alle Unità organizzative in cui si articolano i Settori I e II è preposto, in via prioritaria, un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, un appartenente al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
10. Dalle Zone di Polizia di frontiera indicate nel presente comma dipendono, in via gerarchica e per i profili amministrativi e disciplinari, i Funzionari della Polizia di Stato preposti, in qualità di coordinatori italiani e secondo criteri di rotazione, ai Centri di cooperazione di polizia e dogana istituiti nell'ambito di accordi internazionali:
- a) Zona di Polizia di frontiera per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria relativamente ai Centri con sede a Ventimiglia, presso il valico di frontiera Ponte San Luigi (Italia) e a Modane (Francia);
 - b) Zona di Polizia di frontiera per la Lombardia e l'Alto Piemonte relativamente al Centro di Ponte Chiasso (Svizzera);
 - c) Zona di Polizia di frontiera per il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino Alto Adige relativamente al Centro di Thörl-Maglern (Austria).
11. Ai Centri di cui al comma 10 sono preposti Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica, in via prioritaria, di Commissario Capo ovvero, ove ciò non sia possibile, di Commissario o di Vice Commissario. Ai predetti Centri è assegnato personale dei ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti che espletano funzioni di polizia, tratto, prioritariamente, nell'ambito delle dotazioni organiche previste, dalle Zone di Polizia di frontiera



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

indicate al comma 10 o dalle Questure competenti per territorio ovvero, quando necessario, da altri Uffici, Istituti o Reparti della Polizia di Stato.

12. Resta fermo quanto previsto, in ordine ai profili di organizzazione e funzionamento e di dipendenza funzionale e di impiego, dal Regolamento per i Centri transfrontalieri di polizia e dogana adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 21 novembre 2008.

Art. 77

(Uffici di Polizia di frontiera)

1. Gli Uffici di Polizia di frontiera sono suddivisi in:
 - a) Uffici di frontiera aerea;
 - b) Uffici di frontiera marittima;
 - c) Uffici di frontiera terrestre;
 - d) Uffici di frontiera misti, costituiti da un unico ufficio competente su diverse tipologie di frontiera.
2. Gli Uffici di Polizia di frontiera di cui al comma 1 sono istituiti alle dipendenze delle Zone di Polizia di frontiera, come di seguito indicato:
 - a) Zona per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede a Torino:
 - 1) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Ventimiglia;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Aosta, da cui dipende la Sottosezione del Monte Bianco;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Bardonecchia;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Torino Caselle;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Savona;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Genova;
 - 7) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso la frontiera aerea e terrestre di Cuneo Levaldigi e Limone Piemonte;
 - b) Zona per la Lombardia e l'Alto Piemonte, con sede a Milano:
 - 1) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Domodossola, con attribuzioni di Commissariato di pubblica sicurezza;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Luino, con attribuzioni di Commissariato di pubblica sicurezza;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Ponte Chiasso;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Tirano, con attribuzioni di Commissariato di pubblica sicurezza;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Malpensa;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Linate;
 - 7) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Orio al Serio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) Zona per il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige, con sede a Udine:
- 1) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Tarvisio;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Gorizia;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Brennero, con attribuzioni di Commissariato pubblica sicurezza;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Verona Villafranca;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Treviso;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Venezia;
 - 7) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Ronchi dei Legionari;
 - 8) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso la frontiera terrestre e marittima di Trieste, da cui dipendono le Sottosezioni di Ferneti, Rabuiese e Villa Opicina;
- d) Zona per l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana, con sede a Bologna:
- 1) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Bologna;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Pisa;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Firenze;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Livorno;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo marittimo e aereo di Ancona;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Rimini.
- e) Zona per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, con sede a Roma:
- 1) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Fiumicino;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Ciampino, da cui dipende il Posto di Roma Urbe;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Alghero;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Civitavecchia;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Cagliari;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Olbia;
- f) Zona per la Campania, la Basilicata e la Calabria, con sede a Napoli:
- 1) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Napoli;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo marittimo e aereo di Salerno;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Lametia Terme;
- g) Zona per la Puglia, il Molise e l'Abruzzo, con sede a Bari:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 1) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo marittimo e aereo di Bari;
- 2) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo marittimo e aereo di Brindisi;
- 3) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Pescara;
- h) Zona per la Sicilia, con sede a Palermo:
 - 1) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Palermo;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Palermo;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Messina;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Siracusa, da cui dipende il Posto di Augusta;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Catania;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo marittimo e aereo di Trapani.
3. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti degli Uffici di Polizia di frontiera e alle articolazioni interne dei medesimi, tenuto conto delle specifiche esigenze operative e funzionali.
4. Al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza dei servizi in favore della collettività, agli Uffici di Polizia di frontiera terrestre di Domodossola, di Luino, di Tirano e di Brennero, di cui, rispettivamente, al comma 2, lettera b), numeri 1), 2) e 4), e lettera c), numero 3), sono demandati i compiti espletati dai Commissariati distaccati, limitatamente alla ricezione e alla prima trattazione delle denunce di reato da trasmettere alle Questure competenti per territorio, nonché alla ricezione di istanze e alla consegna di titoli e provvedimenti di competenza dell'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza e dell'Ufficio Immigrazione.
5. Gli Uffici di Polizia di frontiera terrestre assolvono i compiti di cui al comma 4 in via complementare rispetto all'esercizio delle attività di Polizia di frontiera. In nessun caso, può essere demandato ai Dirigenti dei predetti Uffici l'esercizio delle attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 15 della legge n. 121 del 1981.
6. Con provvedimento adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, possono essere individuati:
 - a) ulteriori uffici di Polizia di frontiera terrestre cui demandare i compiti di pertinenza dei Commissariati distaccati, indicati dal comma 4;
 - b) ulteriori compiti di pertinenza dei Commissariati distaccati da demandare agli Uffici di Polizia di frontiera terrestre o specifiche modalità di espletamento degli stessi.

Art. 78



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*(Ordinamento degli Uffici di Polizia di frontiera aerea
e degli Uffici di Polizia di frontiera marittima)*

1. Gli Uffici di Polizia di frontiera aerea e gli Uffici di Polizia di frontiera marittima sono ordinati in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II;
 - c) Settore III.
2. Il Settore I è articolato, di massima, in sei unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che cura gli affari generali, le relazioni esterne, la segreteria di sicurezza, l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di anticorruzione e di trasparenza;
 - b) Unità organizzativa II, che assicura la conservazione e la gestione dell'archivio;
 - c) Unità organizzativa III, che cura gli affari del personale, l'elaborazione delle statistiche nel settore di competenza, lo stato giuridico, le attività sociali e di assistenza nei confronti del personale, le pratiche sanitarie, le relazioni sindacali, l'attuazione degli istituti contrattuali, la disciplina e le ricompense, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nell'ambito della programmazione generale;
 - d) Unità organizzativa IV, che cura la gestione amministrativa;
 - e) Unità organizzativa V, che cura l'organizzazione degli uffici interni e le attività di controllo sui servizi svolti;
 - f) Unità organizzativa VI, che cura la gestione dei sistemi informativi e delle banche dati di frontiera, il supporto tecnico-logistico e informatico, la motorizzazione, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli eventuali adeguamenti delle infrastrutture.
3. Il Settore II è articolato, di massima, in sette squadre, per lo svolgimento delle attività operative connesse ai controlli di frontiera a fianco di ciascuna indicate:
 - a) Squadra I, che cura i servizi di Polizia di frontiera e i visti;
 - b) Squadra II, che cura le attività di contrasto all'immigrazione irregolare e il falso documentale;
 - c) Squadra III, che provvede all'analisi del rischio in materia di immigrazione e alle pertinenti statistiche;
 - d) Squadra IV, che cura l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di Polizia di frontiera e le attività di aggiornamento professionale nello specifico settore di competenza;
 - e) Squadra V, che cura le attività connesse all'imbarco dei soggetti respinti o espulsi, presso gli Uffici ad alto o medio traffico passeggeri;
 - f) Squadra VI, che cura il *focal point* o l'attività di supporto tecnico per l'utilizzo dei sistemi informativi e delle banche dati in uso alle Forze di Polizia;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- g) Squadra VII, che provvede al fotosegnalamento, presso gli uffici che dispongono della relativa dotazione strumentale.
- 4. Il Settore III è articolato, di massima, in quattro squadre, per lo svolgimento delle attività connesse alla sicurezza in ambito aeroportuale o portuale a fianco di ciascuna indicate:
 - a) Squadra I, che cura i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale o portuale, la pianificazione e l'attuazione dei dispositivi di sicurezza;
 - b) Squadra II, che cura l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale o portuale, il coordinamento e l'organizzazione delle esercitazioni previste nella predetta materia, le statistiche sui provvedimenti adottati in tale ambito;
 - c) Squadra III, che cura il rilascio delle autorizzazioni per i tesserini aeroportuali o portuali, l'attività informativa di prevenzione, l'attività di polizia amministrativa in ambito aeroportuale o portuale, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nello specifico settore di competenza;
 - d) Squadra IV, che cura l'attività investigativa e di polizia giudiziaria.
- 5. In considerazione di specifiche esigenze logistiche e organizzative e delle dotazioni di personale effettive, il Dirigente dell'Ufficio può accorpate due o più delle Unità organizzative o delle Squadre previste nell'ambito del medesimo Settore.
- 6. Agli Uffici di Polizia di frontiera aerea e marittima sono preposti:
 - a) presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Torino Caselle, Milano Linate, Malpensa, Orio al Serio, Bologna, Ciampino e presso l'Ufficio di Polizia di frontiera marittima di Palermo, Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Verona Villafranca, Treviso, Firenze, Pisa, Palermo e presso l'Ufficio di Polizia di frontiera marittima di Civitavecchia, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - c) presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Alghero e Lamezia Terme e presso gli Uffici di Polizia di frontiera marittima di Savona, Livorno, Messina e Siracusa, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
- 7. Presso l'Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Malpensa sono preposti:
 - a) al Settore I, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
 - b) al Settore II e al Settore III, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Ai predetti Settori II e III sono, altresì, assegnati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. Presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Orio al Serio e di Bologna sono preposti:
 - a) al Settore I, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) al Settore II, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - c) al Settore III, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
 9. Presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Torino Caselle, Milano Linate, Verona, Pisa, Ciampino e Palermo e presso gli Uffici di Polizia di frontiera marittima di Palermo e di Civitavecchia sono preposti:
 - a) ai Settori I e III, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) al Settore II, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia. Il Funzionario preposto al Settore II coordina anche le attività svolte dal Settore III.
 10. Presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Treviso, Firenze, Alghero e Lamezia Terme e presso gli Uffici di Polizia di frontiera marittima di Savona, Livorno, Messina e Siracusa ai Settori I, II e III sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 79

(Ordinamento dell'Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Fiumicino)

1. In considerazione delle specifiche esigenze operative e funzionali connesse ai livelli del traffico di passeggeri e alle dotazioni organiche assegnate, l'Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Fiumicino si articola in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II;
 - c) Settore III;
 - d) Settore IV.
2. Il Settore I si articola in sette unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che cura gli affari del personale, lo stato giuridico, l'elaborazione delle statistiche nel settore di competenza, le attività sociali e di assistenza nei confronti del personale, le pratiche sanitarie;